

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 7 NOVEMBRE 2025

Il giorno 7 novembre 2025 alle ore 8.30, si è riunito in seduta riservata, il Seggio nominato per l'Appalto per la fornitura, comprensiva di installazione, manutenzione ed assistenza, di sistemi server Dell della famiglia XC con processori AMD destinati ad operare in ambiente "Nutanix".

La seduta è svolta in video conferenza attraverso l'utilizzo dello strumento meet di Google che consente ai membri del Seggio di partecipare da remoto, nel rispetto e nella garanzia della riservatezza delle comunicazioni e della trasparenza delle operazioni.

Sono quindi collegati i membri del Seggio, ossia il Sig. Gianluca Romeo Stefani, in qualità di Presidente, Responsabile della struttura Gare Beni e Servizi ICT, il Membro nonché Segretario Sig.ra Lorella Tullio e il Membro Dott.ssa Federica Fiaschetti, in qualità di funzionari della struttura Gare Beni e Servizi ICT.

A questo punto il Seggio inizia l'esame della documentazione contenuta nella busta "A" dei plichi digitali presentati dalle società BSistemi SpA, Italware Srl, Kay Systems Italia Srl, R1 SpA, RCM Italia Srl e Var Group SpA al fine di valutare la corrispondenza delle dichiarazioni e dei requisiti dichiarati con quelli richiesti dagli atti di gara.

Il Seggio quindi, procede, seguendo l'ordine presentato dalla piattaforma MEPA/Consip, alla verifica delle buste digitali presentate dalle suddette Società concernenti l'offerta amministrativa.

1) BSistemi S.p.A.

Dall'esame dei documenti prodotti dalla società il Seggio rileva che gli stessi sono completi e conformi a quanto richiesto negli atti di gara e, pertanto, la società BSistemi S.p.A. è ammessa alla successiva fase di gara possedendo la stessa tutti i requisiti di partecipazione richiesti, fermo restando le verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

2) Italware S.r.l.

Dall'esame dei documenti prodotti il Seggio rileva che la società ha prodotto la documentazione amministrativa richiesta negli atti di gara e che la stessa è completa e conforme nei termini appresso specificati:

In calce al documento dichiarazioni aggiuntive la società ha dichiarato le fattispecie di seguito riportate nonché tutte le relative attività rimediali e le misure di self-cleaning adottate dal Gruppo stesso, ciò al fine di prevenire il rischio di reiterazione di condotte non conformi alla normativa vigente o ai principi etici ed organizzativi adottati, nonché di garantire il pieno ripristino delle condizioni di legalità e affidabilità dell'ente.

a) Ferma l'assenza delle fattispecie integranti le cause di esclusione previste dalla legge, si precisa che nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma è stata notificata una informazione di garanzia nei confronti della Italware S.r.l. e della Digital Value S.p.A. per presunti illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari ed Italware S.r.l. e Digital Value S.p.A. non sono destinatarie di alcuna misura cautelare né tantomeno di qualsivoglia sanzione interdittiva. Sia Italware S.r.l. sia

Digital Value S.p.A. hanno già prontamente attuato tutte le più opportune misure di riorganizzazione e dissociazione fra cui:

- Rinnovo immediato dei Consigli di amministrazione coinvolti in meno di 48 ore dal presunto evento corruttivo;
- Avvio immediato delle attività di Internal Audit;
- Nomina dei nuovi Comitati endoconsiliari della Digital Value S.p.A.;
- Nuove attività formative in ordine alla normativa ex D. Lgs. 231 del 2001 e appalti pubblici;
- Rafforzamento della policy e della formazione in materia Whistleblowing;
- Nomina del Dott. Carmine Damiano, ex Questore della Provincia di Treviso, quale Presidente di garanzia in Digital Value Holding S.p.A.;
- Rafforzamento dei presidi nelle aree c.d. "sensibili" e delle procedure conformi al D. Lgs. n. 231/01 e alla ISO 37001 emesse a livello di Corporate Digital Value S.p.A. e adottate da tutte le società del Gruppo;
- Irrogazione della sanzione disciplinare pecuniaria pari al massimo edittale previsto dai MOGC 231 di Digital Value e di Itaware S.r.l. nei confronti dell'ex Amministratore;
- Conferma della Certificazione ISO 37001 di cui Itaware è in possesso;
- Promozione dell'azione di responsabilità in sede civile nei confronti dell'ex Amministratore Unico;
- Istituzione da parte di Digital Value S.p.A. di un fondo indisponibile in un conto escrow pari al frutto delle contestazioni avanzate dalla Procura al fine di rifondere il danno in attuazione alla "Procedura gestione dei rischi di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro o di beni di provenienza illecita";
- Attribuzione di deleghe con sistema a doppia firma per prevenire concentrazione decisionale per le Società Itaware S.r.l., Dimira S.r.l., ITD Solutions S.p.A., Digital Value Managed Services S.r.l., Digital Value Cyber Security S.r.l., Eurolink S.r.l. ed Infordata S.p.A.;
- Ulteriori operazioni societarie a garanzia della separazione delle società del Gruppo dall'ex amministratore interessato dalle indagini e cessato da qualsiasi carica già in data 17.10.24 anche attraverso la costituzione e trasferimento del diritto di usufrutto sulle quote dell'intero capitale rappresentativo della Rossi S.r.l. a favore del Dott. Giulio Violati, il quale è titolare di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali, può gestire la partecipazione in totale autonomia ed è il Titolare effettivo (ex d.lgs. n. 231/07) della Itaware S.r.l.;
- Emissione da parte della Corporate Digital Value S.p.A. e conseguente adozione, da parte di tutte le società del Gruppo, di nuove versioni aventi finalità rafforzativa delle seguenti policy, procedure e istruzioni: Politica dei diritti Umani; Politica Anticorruzione; Politica Integrata; Politica per la gestione delle auto aziendali; Gestione della Tesoreria e dei Flussi Finanziari; Procedura interna per la gestione dei rischi riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro o beni di provenienza illecita; Procedura di Coordinamento del Gruppo per la prevenzione del riciclaggio e della Corruzione; Gestione della conformità legislativa, Gestione dei Rapporti con la PA; Procedura qualificazione fornitori; Procedura selezione dei fornitori; Codice di condotta fornitori; Procedura selezione e assunzione del personale; Procedura Acquisti di Prodotti e Servizi; Procedura per la scelta dei Partner – RTI; Flussi Informativi Organismo di Vigilanza ; Procedura per la gestione della formazione e lo sviluppo del personale; Procedura di gestione delle offerte tecnico-commerciali (e successivamente integrata dall'istruzione operativa mirata alla redazione dell'offerta).

b) Convenzione Consip avente ad oggetto la "fornitura di Personal Computer Desktop e Workstation a basso impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 – ID 2224 – Lotti num.: 1, 2, 4 e 5", della durata di 12 mesi e di importo complessivo pari ad Euro 84.686.900,00 nell'ambito della quale Itaware ha gestito oltre 1.500 Ordini (consegnando oltre 140.000 prodotti), sono state comunicate 5 risoluzioni relativamente a ritardi nella consegna dei prodotti ordinati. Si evidenzia che: (i) si tratta di

episodi allo stato non definiti, non avendo gli stessi dato luogo a risoluzioni dichiarate giudizialmente, né a condanne a risarcimento danni/sanzioni e nell'ambito dei quali è in corso la definizione mediante accordi transattivi; (ii) riguardano forniture di modesto valore (il più elevato è pari ad € 10.029,60 per un totale di 21 PC e 21 monitor); (iii) il ritardo nelle consegne è riconducibile unicamente ad una causa di forza maggiore in ragione delle note difficoltà operative derivanti dalla perdurante pandemia da COVID-19 che stanno riguardando l'intera catena di approvvigionamento a livello globale nell'intero settore dell'ICT per cui i principali Produttori (tra cui Lenovo, Produttore dei beni oggetto della Convenzione) hanno ufficialmente comunicato a tutti i rivenditori l'impossibilità di fare fronte alle consegne nei termini richiesti a causa dei perduranti rallentamenti sia nella fase di produzione dei Prodotti sia nella fase di spedizione degli stessi aggravata, con riferimento al relativo periodo temporale, dagli eventi che hanno riguardato il Canale di Suez. Di tutto quanto sopra Itaware ha sempre dato tempestiva comunicazione a tutti i clienti, tra cui anche le 5 Amministrazioni che hanno disposto le risoluzioni. Si rappresenta inoltre, che la non imputabilità alla Itaware dei ritardi nelle consegne è stata anche confermata dall'ANAC che, a seguito della segnalazione pervenuta da una delle 5 Amministrazioni, ha disposto l'archiviazione "non essendo la notizia utile per la Banca Dati e le Stazioni Appaltanti (...) trattandosi nella fattispecie di inadempimento determinato da cause di forza maggiore non imputabili all'O.E. segnalato" così come già confermata dalla stessa Consip nell'ambito di procedure selettive cui la scrivente ha partecipato con esito positivo rendendo la presente dichiarazione.

c) Che in data 14/05/2025 si è avuta notizia dell'inserimento della scrivente nel casellario Informatico per la segnalazione qui di seguito riportata «La stazione appaltante CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO – C.F.: 80236010585, con nota prot. ANAC n. 36810 del 10/03/2025, ha segnalato di aver disposto, con comunicazione formale del Direttore n. 0035823 del 13/02/2025, l'applicazione di una penale nei confronti dell'operatore economico ITALWARE S.r.l. – C.F.:08619670584, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di n. 50 PC Portatili, Mobile Workstation e Chromebook – Lotto 1, per le esigenze del personale del CNA Esercito – C.I.G. B2543EFBD0, a seguito dell'accertato ritardo di 69 giorni nella consegna dei prodotti, rispetto al termine contrattuale del 02/11/2024, con consegna effettiva avvenuta in data 10/01/2025. L'operatore economico ha contestato l'applicazione della penale, evidenziando l'esistenza di una causa di forza maggiore, determinata da una crisi globale nella filiera produttiva e logistica, aggravata dalla guerra russo-ucraina, dalle tensioni geopolitiche nel Mar Rosso e dalla conseguente interruzione delle rotte commerciali tra Asia ed Europa. ITALWARE ha allegato comunicazioni del produttore Lenovo, attestanti difficoltà nella produzione e spedizione dei dispositivi, e ha documentato le azioni di mitigazione adottate, tra cui la costituzione di una task force interna, il ricorso a piattaforme logistiche alternative e il monitoraggio costante dello stato delle consegne. Di contro, la stazione appaltante ha ritenuto le controdeduzioni inammissibili per tardività e, comunque, non idonee a giustificare l'inadempimento, rilevando che le criticità invocate dall'operatore economico erano già note e prevedibili al momento dell'emissione dell'ordinativo (luglio 2024); che non risulta trasmessa alcuna comunicazione preventiva del ritardo ai sensi dell'art. 1375 c.c.; e che non è emersa prova sufficiente dell'efficacia delle misure adottate al fine di evitarne l'insorgenza.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 222, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 e ai sensi degli artt. 5, 8 e 11 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 272 del 20 giugno 2023, non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed ha un termine di permanenza nel Casellario pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione. La scrivente provvederà a contestarla nelle competenti sedi

d) Che in data 17/05/2025 si è avuta notizia dell'inserimento della scrivente nel casellario Informatico per la segnalazione qui di seguito riportata. La stazione appaltante MINISTERO DELLA DIFESA – SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E DELLE TECNOLOGIE AVANZATE – C.F. 12800841004, con nota prot. ANAC n. 0048738 del 28/03/2025, ha segnalato di aver disposto, con provvedimento M_D A009822 ATA2025 0000009 del 22/03/2025, la risoluzione del contratto stipulato con l'Operatore economico ITALWARE S.R.L. – C.F. 08619670584, avente ad oggetto "accordo quadro per l'acquisizione dei servizi di manutenzione assicurativa e fornitura di apparati per la componente tecnologica IP delle reti della Difesa" – C.I.G. Z993C64F44, per grave inadempimento derivante da grave illecito professionale, accertato ai sensi degli artt. 94, comma 1, lett. b) e 98, comma 3, lett. g), del D.Lgs. 36/2023, con attivazione della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per violazione del patto di integrità. L'operatore economico ha contestato la legittimità del provvedimento, preannunciando azioni giudiziarie e ha dichiarato di aver adottato le seguenti misure di self-cleaning:

1. Rinnovo, in meno di 48 ore, di tutti i Consigli di amministrazione in cui il sig. Omissis rivestiva una carica;
2. Avvio immediato di attività di audit interno nelle società del gruppo;
3. Verifiche per l'ottenimento della certificazione UNI ISO 37001;
4. Attribuzione di deleghe con introduzione del sistema a doppia firma;
5. Cooptazione di tre membri indipendenti nel CdA di Digital Value S.p.A.;
6. Nomina di comitati endoconsiliari composti da amministratori indipendenti;
7. Programmazione di attività formative su D.Lgs. 231/2001 e appalti pubblici;
8. Implementazione della policy Whistleblowing tramite software certificato EQS;
9. Sospensione (con retribuzione) della risorsa neoassunta fino a verifiche concluse;
10. Conferimento mandato a studio legale per accertare responsabilità del sig. Omissis;
11. Attiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria;
12. Incarico alla società New Deal Advisors per indagini tecnico-contabili indipendenti;
13. Comunicazione ad AGCM delle vicende per la verifica del Rating di legalità;
14. Costituzione di usufrutto gratuito sulla partecipazione in Omissis S.r.l. alla sorella Omissis;
15. Conferimento dell'amministrazione della quota a una società fiduciaria;
16. Nomina di un presidente di garanzia in DV Holding S.p.A.;
17. Adozione di: Codice Condotta Fornitori, Politica Diritti Umani, Anticorruzione, Integrata, gestione tesoreria, anticiclaggio, scelta RTI, flussi informativi OdV, gestione offerte e formazione personale;
18. Applicazione di sanzione massima a Omissis quale responsabile MOG 231;
19. Promozione di azione di responsabilità civile presso il Tribunale di Roma (R.G. n. 12459/2025);
20. Trasferimento gratuito dell'usufrutto delle quote a soggetto terzo non legato a Omissis;
21. Mandato irrevocabile di vendita della partecipazione in Digital Value S.p.A.;
22. Mandato separato per l'esercizio del diritto di voto durante il periodo di dismissione;
23. Avvio della dismissione con vendite parziali tra il 17 e 27 marzo 2025 tramite SIM;
24. Istituzione di un fondo indisponibile (escrow) a copertura dei possibili danni risarcitori;
25. Progetto di scissione societaria nella Omissis S.r.l. per separare le partecipazioni in DV Holding.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 222, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 e ai sensi degli artt. 5, 8 e 11 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 272 del 20 giugno 2023, non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed ha un termine di permanenza nel Casellario pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione.

e) Che in data 13/06/2025 si è avuta notizia dell'inserimento della scrivente nel casellario Informatico per la segnalazione qui di seguito riportata «La stazione appaltante ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA "B. UBERTINI" – C.f.: 00284840170, con nota prot. ANAC n. 72258 del 14/05/2025, ha segnalato di aver disposto, con Determinazione dirigenziale n. 173 del 4/4/2024, la risoluzione del contratto stipulato tra l'I.Z.S.L.ER. e la società ITALWARE S.r.l. – C.f.: 08619670584, per inadempimento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, con conseguente applicazione delle penali determinate secondo le previsioni di cui al testo della Convenzione "Tecnologie Server 4" – Lotto 3 stipulata tra CONSIP S.p.A. e la società TALWARE medesima per l'acquisizione di n. 22 server aziendali per sedi territoriali dell'I.Z.S.L.ER - C.I.G.: - A03C26D8D9. L'operatore economico ha comunicato che "...I ritardi accumulatisi nella consegna dei prodotti sono derivati dalle criticità nel contesto geopolitico globale che si ripercuotono nel settore ICT. Sebbene tali eventi del tutto imprevedibili e imponderabili non rientrino nella sfera di controllo della ITALWARE S.r.l., al fine di implementare e rafforzare la propria struttura e far fronte – per quanto nelle proprie possibilità - a tale incontrollabile situazione, la società sostiene di aver attuato le seguenti misure:

1. Attivazione di una task force che coinvolge l'Azienda, il VENDOR ed il Fornitore delle attività logistiche al fine di gestire gli ordini, monitorare e organizzare le consegne e le spedizioni.
2. Pianificazione dello smaltimento degli ordini arretrati anche con adozione di soluzioni alternative di consegna dei materiali da parte del VENDOR, tenuto conto delle criticità riscontrate nelle spedizioni navali negli ultimi anni.
3. Individuazione di piattaforme alternative di logistica al fine di parallelizzare le attività di spedizione.
4. Meeting giornalieri interni di stato avanzamento lavori e gestione di eventuali criticità fino a smaltimento del backlog accumulato..."

La S.A. non ha preso in considerazione come rilevanti le giustificazioni addotte dall'impresa nelle fasi precedenti e ha mostrato di ritenere superato ogni margine di tolleranza, rilevando l'assenza di collaborazione da parte dell'O.E. anche dopo un'apertura finalizzata alla riattivazione della fornitura. Questo implica che, secondo l'Amministrazione, non sussistevano elementi idonei a giustificare i ritardi, né tantomeno a rimettere in discussione la decisione di risoluzione.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 222, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 e ai sensi degli artt. 5, 8 e 11 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 272 del 20 giugno 2023, non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed ha un termine di permanenza nel Casellario pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione.» La scrivente provvederà a contestarla nelle competenti sedi”

a) Che in data 25/06/2025 si è avuta notizia dell'inserimento della scrivente nel casellario Informatico per la segnalazione qui di seguito riportata. La stazione appaltante CENTRO AMMINISTRATIVO D'INTENDENZA DI NOVO SELO – C.F. 96536610585, con nota prot. ANAC n. 66642 del 5 maggio 2025, ha segnalato di aver disposto, con provvedimento prot. n. 2702 del 18/04/2025, l'irrogazione di una penale contrattuale nei confronti dell'operatore economico ITALWARE S.r.l. – C.F. 08619670584, in qualità di ornitore della convenzione avente ad oggetto "Fornitura di PC Desktop, Workstation e Monitor per il Battle Group – ITA Framework Nation in Bulgaria" – C.I.G. B2E08AC67A, per ritardo nella consegna delle apparecchiature ordinate.

L'operatore economico ha evidenziato la modicità della penale e la tempestiva comunicazione delle criticità produttive e logistiche del fornitore, riconducibili a fattori geopolitici. Ha invocato la forza maggiore ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, sottolineando il completamento della fornitura.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 222, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 e ai sensi degli artt. 5, 8 e 11 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 272 del 20 giugno 2023, non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed ha un termine di permanenza nel Casellario pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione. La scrivente provvederà a contestarla nelle competenti sedi.

b) Che in data 05/09/2025 si è avuta notizia dell'inserimento della scrivente nel casellario Informatico per la segnalazione qui di seguito riportata.

La stazione appaltante COMUNE DI FIRENZE - C.F.: 01307110484, con nota prot. ANAC n. 0023899 del 14/02/2025, ha segnalato di aver disposto, con provvedimento n. 10274 del 18/12/2024, la risoluzione del contratto stipulato con l'Operatore economico ITALWARE S.r.l. - C.F.: 02102821002, avente ad oggetto: "Accordo quadro per la fornitura in acquisto di personal computer portatili, mobile workstation e Chromebook e di prodotti e servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, della Legge n. 191/2009 – Edizione 1 – ID 2425 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura 1.4.2 – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" – C.I.G. B22F85003D, per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico, con memoria del 9 giugno 2025, ha dedotto che il ritardo nella consegna dei beni oggetto dell'ordinativo in questione sarebbe dipeso da cause di forza maggiore legate alla crisi internazionale della supply chain ICT, come attestato anche dal produttore Lenovo, e non da proprie condotte inadempienti. La società ha inoltre richiamato l'elevato numero di ordini evasi correttamente nell'ambito dello stesso Accordo Quadro e sottolineato di essersi attivata con misure organizzative e logistiche per contenere gli effetti dei ritardi.

La presente annotazione iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, co. 10, del D.lgs 50/2016 non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche. La scrivente provvederà a contestarla nelle competenti sedi.

1) A questo punto il Seggio in merito a quanto sopra dichiarato dalla società al precedente punto a) ritiene che allo stato e fermo restando le successive verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. da effettuare nei confronti della medesima società in caso di aggiudicazione, i fatti narrati non appaiono impeditivi alla partecipazione della società alla presente procedura non configurandosi gli estremi per l'operatività di cause di esclusioni automatiche e non automatiche. In particolare, non si ravvisano le circostanze di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto allo stato non sono intervenute condanne con sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze che comportino l'applicazione di misure interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 a carico della società. Inoltre, nella vicenda narrata non sussistono le circostanze di esclusione non automatica di cui all'art. 95, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, a mente del quale è stabilito che la stazione appaltante può discrezionalmente escludere dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità dimostrato con mezzi di prova adeguati; ed invero ai sensi del combinato disposto della lett. e) dell'art. 95, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e della lett. g) dell'art. 98, commi 3 e 6, del D. Lgs. 36/2023 non sussiste il presupposto del "mezzo di prova adeguato" che consente di procedere con la valutazione discrezionale, in quanto la vicenda contestata non ha assunto una minima consistenza giuridica non contemplandosi espressamente al citato comma 6 dell'art. 98 la mera pendenza del procedimento penale o l'iscrizione nel registro degli indagati quale mezzo di prova adeguato. In ogni caso, le misure di self cleaning applicate dalla società sono valutate positivamente in quanto

ritenute tempestive, rilevanti, significative e idonee a prevenire eventuali reati o illeciti. Ed invero la società sul punto ha prodotto articolate e ampie argomentazioni dichiarando che "La società successivamente all'aver appreso, in data 16 ottobre 2024, di essere sottoposte ad indagini ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le Società del Gruppo, nello specifico Digital Value S.p.A., Dimira S.r.l., ITD Solution S.p.A. ed Itaware S.r.l., si sono attivate con tempestività e rigore allo scopo di dare attuazione ad un complesso sistema di misure di riorganizzazione interna, strutturalmente idoneo a preservare la continuità aziendale e ad attestare l'affidabilità dell'intero assetto imprenditoriale, nel rispetto dei più elevati standard normativi e delle best practices in materia di Compliance e responsabilità d'impresa. A Tal fine la società ha elencato gli interventi più significativi adottati dal Gruppo Digital Value a tutela dell'integrità aziendale, con particolare riferimento alle azioni intraprese per garantire solidi presidi organizzativi e gestionali che hanno riguardato i seguenti ambiti: Provvedimenti immediati ed organizzativi (Novembre 2024), Misure patrimoniali e di governance (gennaio-febbraio 2025), Misure di dissociazione e risarcitorie (marzo-aprile 2025) Focus sulle procedure emesse per la gestione dei Clienti e dei Fornitori. Per comodità la descrizione delle specifiche azioni intraprese nei predetti ambiti si intende qui richiamata e integralmente riportata.

2) Il Seggio con riferimento a quanto sopra dichiarato dalla società al precedente punto b) ritiene che allo stato e fermo restando le successive verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. da effettuare nei confronti della società in caso di aggiudicazione, le citate pregresse risoluzioni contrattuali per ritardo nelle consegne imputabili a cause di forza maggiore, in ragione delle note difficoltà operative derivanti dalla perdurante pandemia da COVID-19, non siano idonee ad incidere sull'affidabilità e integrità della società ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera e) del Dlgs 36/2023 e che pertanto non appaiono quali cause impeditive alla partecipazione della società alla presente procedura. In tal contesto si richiama altresì la non imputabilità alla Itaware dei ritardi nelle consegne come sostenuta dall'ANAC che, a seguito della segnalazione pervenuta da una delle 5 Amministrazioni interessate, ha disposto l'archiviazione "*non essendo la notizia utile per la Banca Dati e le Stazioni Appaltanti (...) trattandosi nella fattispecie di inadempimento determinato da cause di forza maggiore non imputabili all'O.E. segnalato*". In ogni caso risultano in merito del tutto decisive le misure di self cleaning applicate dalla società che sono valutate positivamente in quanto ritenute tempestive, rilevanti, significative e idonee a prevenire eventuali illeciti. Ed invero la società sul punto ha prodotto articolate e ampie argomentazioni. In particolare, la società ha dichiarato le "Misure di self cleaning adottate in riferimento alle risoluzioni intervenute e/o applicazione di penali per ritardi nell'esecuzioni contrattuali" "in relazione alle annotazioni presenti sul casellario Informatico ANAC riferibili alla Società Itaware S.r.l., ferme le contestazioni avviate nelle opportune sedi da parte di quest'ultima, il Gruppo ha prontamente avviato un profondo ed articolato processo volto a porre rimedio alle carenze operative che hanno originato dette annotazioni". Tali interventi hanno riguardato i seguenti ambiti: Riconoscimento delle criticità e riorganizzazione interna (quali azioni già adottate), al Tracciamento digitale delle attività e controllo operativo (quali azioni già adottate), Potenziamento logistico e ottimizzazione dei processi (quali azioni in parte attuate e in parte in corso), Rafforzamento delle risorse umane e del servizio al cliente (quali azioni già attive) formazione interna e sistema di prevenzione (quali azioni in corso di implementazione) e cooperazione attiva con le stazioni appaltanti e trasparenza (quali azioni già in essere). Per comodità la descrizione delle specifiche azioni intraprese nei predetti ambiti si intende qui richiamata e integralmente riportata.

3) Il Seggio con riferimento a quanto sopra dichiarato dalla società ai precedenti punti c), d), e), f) e g) ritiene che, allo stato e fermo restando le successive verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. da effettuare nei confronti della società in caso di aggiudicazione, le relative risoluzioni intervenute e/o applicazione di penali per ritardi nell'esecuzioni contrattuali, non appaiono impeditive alla partecipazione della società alla

presente procedura. In particolare, le misure di self cleaning applicate dalla società sono da valutarsi positivamente in quanto ritenute tempestive, rilevanti, significative e idonee a prevenire eventuali illeciti. Ed invero la società sul punto ha prodotto articolate e ampie argomentazioni. In particolare, la società ha dichiarato le "Misure di self cleaning adottate in riferimento alle risoluzioni intervenute e/o applicazione di penali per ritardi nell'esecuzioni contrattuali", "in relazione alle annotazioni presenti sul casellario Informatico ANAC riferibili alla Società Italware S.r.l., ferme le contestazioni avviate nelle opportune sedi da parte di quest'ultima, il Gruppo ha prontamente avviato un profondo ed articolato processo volto a porre rimedio alle carenze operative che hanno originato dette annotazioni". Tali interventi hanno riguardato i seguenti ambiti: Riconoscimento delle criticità e riorganizzazione interna (quali azioni già adottate), al Tracciamento digitale delle attività e controllo operativo (quali azioni già adottate), Potenziamento logistico e ottimizzazione dei processi (quali azioni in parte attuate e in parte in corso), Rafforzamento delle risorse umane e del servizio al cliente (quali azioni già attive) formazione interna e sistema di prevenzione (quali azioni in corso di implementazione) e cooperazione attiva con le stazioni appaltanti e trasparenza (quali azioni già in essere). Per comodità la descrizione delle specifiche azioni intraprese nei predetti ambiti si intende qui richiamata e integralmente riportata.

Conclusivamente, dall'esame dai documenti prodotti dalla società il Seggio rileva che gli stessi sono stati compilati e regolarmente firmati digitalmente dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza e che sono completi e conformi a quanto richiesto negli atti di gara e, pertanto, la società Italware è ammessa alla successiva fase della procedura possedendo la stessa tutti i requisiti di partecipazione richiesti, fermo restando le verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

3) Kay Systems Italia S.r.l.

Dall'esame dei documenti prodotti dalla società il Seggio rileva che gli stessi sono completi e conformi a quanto richiesto negli atti di gara e, pertanto, la società Kay Systems Italia S.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara possedendo la stessa tutti i requisiti di partecipazione richiesti, fermo restando le verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

4) R1 S.p.A.

Dall'esame dei documenti prodotti dalla società il Seggio rileva che gli stessi sono completi e conformi a quanto richiesto negli atti di gara e, pertanto, la società R1 S.p.A. è ammessa alla successiva fase di gara possedendo la stessa tutti i requisiti di partecipazione richiesti, fermo restando le verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

5) RCM Italia S.r.l.

Dall'esame della documentazione, il Seggio rileva che la documentazione amministrativa prodotta dall'impresa è completa e conforme, salvo quanto di seguito indicato:

- 1) il DGUE formato pdf non sembrerebbe essere stato generato secondo la procedura indicata al paragrafo 11 della lettera d'invito, in conformità a quanto previsto dalla disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC.

In relazione a quanto sopra, il Seggio rileva che tale carenza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, dispone di invitare l'Impresa:

- a) con riferimento al precedente punto 1, a produrre il DGUE nel formato pdf, firmato digitalmente, seguendo la procedura indicata al paragrafo 11 della lettera d'invito che, utilizzando uno dei due link alternativi proposti ed inserendo il Request xml, consentirà di acquisire il Response nel formato pdf oltre che xml.

6) Var Group S.p.A.

Dall'esame dei documenti prodotti dalla società il Seggio rileva che gli stessi sono completi e conformi a quanto richiesto negli atti di gara e, pertanto, la società Var Group S.p.A. è ammessa alla successiva fase di gara possedendo la stessa tutti i requisiti di partecipazione richiesti, fermo restando le verifiche e i controlli ex art. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

A questo punto il Seggio provvederà, con separata lettera, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti della RCM Italia S.r.l..

Alle ore 11.30, il Seggio dichiara chiusa la seduta.

Presidente: Sig. Gianluca Romeo Stefani

Membro e Segretario: Sig.ra Lorella Tullio

Membro: Dott.ssa Federica Fiaschetti